

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) *La Peek & Cloppenburg nonché la van Graaf GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza del Tribunale 14 aprile 2010 — Laboratorios Byly/UAMI — Ginis (BILLY'S Products)

(Causa T-514/08) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BILLY'S Products — Marchi comunitari denominativi anteriori BYLY e byly — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Byly, SA (Barberà del Vallès, Spagna) (rappresentante: avv. L. Plaza Fernández-Villa)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vasileios Ginis (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 469/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Byly, SA e il sig. Vasileios Ginis

Dispositivo

1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 469/2008-2) è annullata.*

2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

(¹) GU C 19 del 24/1/2009.

Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Schunk/UAMI (Raffigurazione di una parte di un mandrino)

(Causa T-7/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Richiesta di registrazione di marchio comunitario raffigurante una parte di mandrino con tre scanalature — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: C. Koppe-Zagouras, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 ottobre 2008 (procedimento R 1109/2007-1), relativa alla registrazione del segno raffigurante una parte di un mandrino con tre scanalature come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik è condannata alle spese.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009